



Bruxelles, 5 giugno 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato  
11 luglio 2019

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### Consigli ai portatori di interessi

- <sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- <sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- <sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- <sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- <sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia:

- ai fabbricanti di attrezzature a pressione trasportabili di accertarsi che i certificati di conformità richiesti dalla direttiva 2010/35/UE siano rilasciati da un organismo notificato unionale, assicurare la conformità ai requisiti di stabilimento applicabili ai rappresentanti autorizzati e adattare l'etichettatura ove necessario; e
- ai proprietari o agli operatori di attrezzature a pressione trasportabili di accertarsi che i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie richiesti dalla direttiva 2010/35/UE siano rilasciati da un organismo notificato unionale.

#### **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito<sup>6</sup> le norme unionali nel settore delle attrezzature a pressione trasportabili, in particolare la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili<sup>7</sup> e la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose<sup>8</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

##### **1. ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI IMMESSE SUL MERCATO DELL'UNIONE**

La direttiva 2010/35/UE stabilisce norme che garantiscono la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili messe a disposizione sul mercato dell'UE.

Per quanto riguarda la necessità di un certificato rilasciato da un organismo notificato stabilito in uno degli Stati membri dell'UE, l'obbligo che il rappresentante autorizzato sia stabilito nell'UE e l'identificazione dell'importatore, consultare *Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali* del 13 marzo 2020<sup>9</sup>, parte A.

Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2010/35/UE, le attrezzature a pressione trasportabili in uso sono soggette a ispezioni periodiche, a ispezioni intermedie e a verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Dopo la fine del periodo di transizione, al fine di garantire la continuità della libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili in uso, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie necessarie dovranno essere eseguite da un organismo notificato unionale.

<sup>6</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della direttiva 2010/35/UE, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>7</sup> GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

<sup>9</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice\\_to\\_stakeholders\\_industrial\\_products.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_industrial_products.pdf).

L'articolo 13 della direttiva 2010/35/UE stabilisce che per le attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili<sup>10</sup> (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE) è necessaria una rivalutazione della conformità conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato III della medesima direttiva. Dopo la fine del periodo di transizione, la rivalutazione della conformità dovrà essere affidata a un organismo notificato unionale.

La direttiva 2010/35/UE non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio dell'Unione e quello di paesi terzi<sup>11</sup> effettuate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE (cfr. la sezione A.2).

## **2. ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UE E IL REGNO UNITO**

La direttiva 2008/68/CE stabilisce norme uniformi per la sicurezza del trasporto di merci pericolose all'interno dell'UE e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli allegati della direttiva 2008/68/CE contengono tra l'altro i requisiti tecnici applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili a cui fa riferimento la direttiva 2010/35/UE.

La direttiva 2008/68/CE istituisce un regime comune che contempla tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose in base ai pertinenti accordi internazionali, tra cui in particolare l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ("ADR"), la convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia ("COTIF"), che all'appendice C istituisce il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia ("RID") e l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne ("ADN").

La maggioranza degli Stati membri e il Regno Unito sono parti contraenti di tali accordi internazionali (il Regno Unito solo dell'ADR e del RID).

A norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE: *"Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato."*

Ne consegue che dopo la fine del periodo di transizione le attrezzature a pressione trasportabili conformi alle disposizioni dell'ADR o del RID potranno ancora essere accettate per il trasporto internazionale di merci pericolose dal Regno Unito agli Stati membri e viceversa<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

<sup>11</sup> Articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2010/35/UE.

<sup>12</sup> Per quanto riguarda la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili *all'interno* dell'UE, cfr. la sezione A.1.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

### **1. ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI IMMESSE SUL MERCATO DELL'UE O DEL REGNO UNITO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione<sup>13</sup>.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito<sup>14</sup>. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"<sup>15</sup>. Per "messa in servizio" si intende "il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato [...]"<sup>16</sup>.

Ciò significa che le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato del Regno Unito secondo questa definizione prima della fine del periodo di transizione potranno ancora essere messe a disposizione (ovvero essere fornite per la distribuzione o l'uso) e utilizzate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione, e viceversa.

**Esempio:** le attrezzature a pressione trasportabili vendute da un fabbricante con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito (ossia immesse sul mercato) prima della fine del periodo di transizione in base a un certificato rilasciato da un organismo notificato stabilito nel Regno Unito potranno ancora essere distribuite ulteriormente e utilizzate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sulla base dello stesso certificato. Resta impregiudicato l'obbligo di nominare un nuovo rappresentante

<sup>13</sup> Articolo 42 dell'accordo di recesso.

<sup>14</sup> Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

<sup>15</sup> Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

<sup>16</sup> Articolo 40, lettera d), dell'accordo di recesso.

autorizzato stabilito nell'UE nel caso in cui quello attuale abbia sede nel Regno Unito, come indicato nella sezione A.1.

Per ulteriori informazioni sul concetto di immissione sul mercato e sulla dimostrazione della prova dell'immissione sul mercato, consultare *Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali* del 13 marzo 2020, parte B.

## **2. TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI DA UN ORGANISMO DEL REGNO UNITO A UN ORGANISMO NOTIFICATO UNIONALE E VICEVERSA**

L'articolo 46 dell'accordo di recesso stabilisce disposizioni per agevolare, se necessario, il trasferimento di informazioni relative alle valutazioni della conformità tra organismi notificati con sede nel Regno Unito o nell'UE, nel caso di una successione di organismi notificati. L'articolo 46, paragrafo 1, recita: "Il Regno Unito provvede affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito riguardanti le sue attività quale organismo notificato a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo notificato con sede in uno Stato membro, come indicato dal titolare del certificato." L'articolo 46, paragrafo 2, contiene una disposizione corrispondente per cui gli Stati membri devono provvedere affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo notificato unionale siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito.

## **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>17</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>18</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>19</sup>.

Il protocollo prevede che la direttiva 2010/35/UE si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>18</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>19</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>20</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 12 dell'allegato 2 del protocollo.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso, nella misura in cui riguardano la direttiva 2010/35/UE, si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in Irlanda del Nord devono essere conformi alla direttiva 2010/35/UE;
- le attrezzature a pressione trasportabili fabbricate in Irlanda del Nord e spedite nell'UE non costituiscono importazione di prodotto;
- le attrezzature a pressione trasportabili spedite dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord costituiscono importazione di prodotto;
- gli importatori e i rappresentanti autorizzati possono essere stabiliti in Irlanda del Nord;
- i certificati di conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie rilasciati da un organismo notificato unionale sono validi in Irlanda del Nord; in altri termini è possibile in base a detti certificati e a dette relazioni immettere sul mercato e utilizzare in Irlanda del Nord attrezzature a pressione trasportabili;
- i certificati di conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie rilasciati da un organismo notificato in Gran Bretagna non sono validi in Irlanda del Nord; in altri termini non è possibile in base a detti certificati e a dette relazioni immettere sul mercato e utilizzare in Irlanda del Nord attrezzature a pressione trasportabili.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>21</sup>;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione<sup>22</sup>;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord o per i certificati rilasciati da organismi stabiliti nel Regno Unito<sup>23</sup>, salvo eccezioni.

---

<sup>21</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>22</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

<sup>23</sup> Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

Più nello specifico questo ultimo punto significa anche che:

- i certificati di conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie rilasciati da organismi notificati in Irlanda del Nord sono validi solo in Irlanda del Nord. Questi stessi certificati e relazioni non sono validi nell'UE<sup>24</sup>. Se le attrezzature a pressione trasportabili sono certificate da un organismo notificato in Irlanda del Nord, accanto a ogni marcatura di conformità, logo o segno analogo prescritto dalle disposizioni applicabili della direttiva 2010/35/UE, come il marchio "Pi", deve essere apposta l'indicazione "UK (NI)"<sup>25</sup>. Tale marcatura specifica consente l'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili che possono essere legalmente immesse sul mercato in Irlanda del Nord ma non nell'UE.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di trasporto di merci pericolose ([https://ec.europa.eu/transport/road\\_safety/topics/dangerous\\_goods\\_it](https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/dangerous_goods_it)) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Mobilità e trasporti

---

<sup>24</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

<sup>25</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.